

Pieve di Soligo, 05.11.2020

Informativa n. 23

OGGETTO: DPCM 03.11.2020 in vigore dal 06.11.2020 e fino al 03.12.2020.

E' stato pubblicato¹ il 04.11.2020 in Gazzetta Ufficiale, il nuovo DPCM del 03.11.2020, che sostituisce il precedente DPCM del 24.10.2020.

Il nuovo DPCM impone restrizioni più o meno stringenti, in base alla suddivisione regionale in tre fasce²: **rossa** (la più a rischio), **arancione** (a rischio medio) e **gialla** (a basso rischio). Riportiamo qui sotto, in tre elenchi separati, le principali disposizioni previste per ognuna delle tre fasce, che interessano imprese, attività professionali ed Enti:

Regioni in fascia gialla: <u>Veneto</u>, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria	<ul style="list-style-type: none"> ➤ È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande; ➤ Previsto il “coprifuoco” dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino: <u>in tale fascia oraria, quindi, vengono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (con autocertificazione)³</u>; ➤ <u>nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;</u> ➤ le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni⁴; 	Restrizioni applicabili a tutte le regioni
---	---	---

¹ Il testo integrale del DPCM si può leggere all'indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=false

² La suddivisione in classi viene decisa da un'ordinanza del Min. della Salute; le regioni in fascia arancione sono definite dal DPCM come rientranti in uno “scenario di tipo 3 di elevata gravità e con un livello di rischio alto”; le regioni in fascia rossa rientrano invece in uno “scenario di tipo 4 di massima gravità e con un livello di rischio alto”

³ Il modulo è scaricabile a questo indirizzo: <https://www.interno.gov.it/it/notizie/line-modulo-autodichiarazione-spostamenti>

⁴ Il DPCM raccomanda agli esercizi commerciali di applicare le “misure per gli esercizi commerciali” indicate nell'allegato 11 al DPCM stesso

- E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- le **attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00**; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
- le attività delle strutture ricettive (es. alberghi, B&B, ecc.) sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni;
- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo**, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- sono sospese le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- le attività inerenti ai **servizi alla persona** sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori;
- sono sospesi i **convegni, i congressi** e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sono sospesi le mostre, i musei ed i parchi tematici; ➤ Per quanto riguarda le attività professionali viene raccomandato che: <ul style="list-style-type: none"> ○ siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; ○ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; ○ siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; ○ siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; ➤ sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; ➤ restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; ➤ sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportivi - riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse. ➤ lo svolgimento degli sport di contatto⁵, come individuati con provvedimento del "Ministro per le politiche giovanili e lo sport", è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale 	
Regioni in fascia arancione: Puglia e Sicilia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi 	Restrizioni che si sommano, se più

⁵ L'elenco degli sport di contatto è consultabile nell'allegato 1 al Decreto ministeriale 13.10.2020, a questo indirizzo:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg>

	<p>di salute o di studio (con autocertificazione); il transito sui territori delle regioni in fascia arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione, salvo che per comprovate esigenze (anche in questo caso serve l'autocertificazione). All'interno del Comune si può circolare liberamente; ➤ Sono sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 	<p>rigorose, a quelle della fascia gialla</p>
<p>Regioni in fascia rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione in zona rossa, <u>nonché all'interno del territorio</u>, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (con autocertificazione); il transito sui territori delle regioni in fascia rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti; ➤ Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità⁶). Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Rimangono aperti anche le attività industriali e cantieri edili. ➤ E' sospesa l'attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; ➤ Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle delle lavanderie, dei servizi funebri, di parrucchiere/barbiere; ➤ Sono sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale. 	<p>Restrizioni che si sommano, se più rigorose, a quelle della fascia gialla e arancione</p>

⁶ l'elenco di tali attività si trova nell'allegato 23 al DPCM

In riferimento alla permanenza delle Regioni nelle classi di rischio suddette, il DPCM dispone che il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti (in base ai quali una Regione è stata inserita in una specifica classe) e provvede all'aggiornamento del relativo elenco.

ALTRE DISPOSIZIONI DEL DPCM

Viene confermata, per le attività produttive presenti su tutto il territorio italiano, l'osservanza dei contenuti del **Protocollo** condiviso⁷ del 24/04/2020.

Il DPCM conferma (artt. 6/7/8) restrizioni specifiche per l'entrata da **stati esteri** o per viaggi in stati esteri (si veda anche l'allegato 20 al DPCM).

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

⁷ Il protocollo è consultabile all'allegato 12 del DPCM